



## **RIFIUTI CIMITERIALI** *(focus)*

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**SETTEMBRE 2022**

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario

**ecocamere**



Contenuto della sessione

- Normativa di riferimento:
  - Tipologia di rifiuti prodotti e la loro classificazione
  - Modalità di raccolta
  - Deposito temporaneo
  - Trasporto e gestione

**ecocamere**



## RIFIUTI CIMITERIALI

Regolamentazione in due diversi provvedimenti normativi:

- ★ DPR 254/2003 Art. 24 → specifica disciplina della gestione rifiuti sanitari
- ★ D.lgs. 152/2006 → norme in materia ambientale , se ne occupa in via **generale**

ecocamere



### Disciplina specifica



Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari comprende:

- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;**
- g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.



Art. 1 comma 5, Dpr 254/2003

ecocamere



## Disciplina specifica



**Regolamento** recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari **definisce:**

e) **rifiuti da esumazione ed estumulazione come** → i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
2. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
3. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5. resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

f) **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali** → i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

1. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
2. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.



Art. 2 comma 1, Dpr 254/03



**L'art. 3 del Dpr 254/03** definisce cosa si intende per parti anatomiche e la loro gestione oltre alla esumazione ed estumulazione.

ecocamere



## Disciplina specifica



**Il Dpr 254/03 è ->**

**strutturato in:**

**Capo I** - Disposizioni generali [Art.li 1 – 6]

**Capo II** - Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo [Art.li 7 – 11]

**Capo III** - Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento [Art.li 12 – 15]

**Capo IV** - Disposizioni finali [Art.li 16 – 18]

Oltre a:

**Allegati I, II** -> tipologie di rifiuti, classificazione

**Allegato III** -> convalida e verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione (art. 2, comma 1, lettera m)

ecocamere



## Disciplina specifica



### Rifiuti da esumazioni e da estumulazioni ->

rifiuti che **devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani** e, se necessario per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, **possono essere depositati in un'apposita area posta all'interno del cimitero, adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere**. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

Anche in conformità ai regolamenti comunali



Art. 12 Dpr 254/03

### Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali:

- per rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. e) -> **possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale** senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 22/1997 [oggi D.lgs. 152/06], o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti,
- per rifiuti di cui all'art. 2, c. 1, lett. f) -> devono essere favorite le operazioni di recupero.



Art. 13 Dpr 254/03

### Parti anatomiche:

Riconoscibili (arti) -> sono equiparate ai resti mortali, quindi gestione come rifiuti cimiteriali

Non riconoscibili -> sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, non possono essere gestiti in cimitero, ma da avviare a termodistruzione.



Art. 10 Dpr 254/03

ecocamere



## Disciplina generale



### Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
2. *i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);*
3. *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
4. *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
5. *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
6. ***i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.***



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

## Produttori di rifiuti



- **il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

### La modifica:

**interviene** sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

**riprende** quanto indicato nella sentenza della **CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000** (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

### Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.

ecocamere

## Codifica dei rifiuti



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per l'individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Sono rifiuti URBANI per definizione ad esclusione dei rifiuti derivanti da attività di C&D.

Fasi da cui si possono generare i rifiuti:

- esumazione ed estumulazione
- attività cimiteriali derivanti da esumazione ed estumulazione
- mantenimento decoro del cimitero
- scarichi di acque

**Risoluzione mite n. 1781 del 26/08/2009 –  
Informativa ISPRA N. 31098 DEL 20/07/2009**

Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

### Attività C&D codici:

170107 e 170106\* rifiuti inerti lapidei  
170403 e 170404 piombo e zinco  
170904 rifiuti misti

### Processi di cremazione codici:

101401\* depurazione fumi..  
190107\* dal trattamento fumi  
190102 materiali ferrosi estratti  
190199 parti metalliche provenienti da separazione della cenere umana e dai resti della cremazione  
161106 160105\* rivestimenti e materiali refrattari...

- 20 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA C ..
  - 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
  - 02 - Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
    - 01 - rifiuti biodegradabili
    - 02 - terra e roccia
    - 03 - altri rifiuti non biodegradabili
  - 03 - Altri rifiuti urbani
    - 01 - rifiuti urbani non differenziati
    - 02 - rifiuti dei mercati
    - 03 - residui della pulizia stradale
    - 04 - fanghi delle fosse settiche
    - 06 - rifiuti della pulizia delle fognature
    - 07 - rifiuti ingombranti
    - 99 - rifiuti urbani non specificati altrimenti

ecocamere



### Cosa attenzionare

**Deposito temporaneo ....** Il rifiuto va accatastato nel luogo di produzione (dentro al cimitero o in aree di rispetto cimiteriale), condizioni dettate all'art. 185 bis, utilizzando appositi e distinti contenitori.

**Trasporto del rifiuto ....** Il soggetto che svolge attività di trasporto professionale deve essere iscritto all'Albo in apposita categoria (**categoria 1 per raccolta e trasporto rifiuti urbani**).  
Durante il trasporto non serve il formulario (è un rifiuto URBANO).  
Il trasportatore deve avere il registro di carico e scarico.

### C&D all'interno delle aree cimiteriali -> Nota del MITE del 14/05/2021 n. 51657

per quanto concerne la classificazione dei rifiuti provenienti da C&D prodotti da attività cimiteriali, la nota del Ministero precisa che:

- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6);
- i rifiuti da C&D nel novellato art. 183 comma 1 lettera b-sexies) sono esclusi dall'ambito di applicazione della definizione dei rifiuti urbani (i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-sexies) si riferiscono a quei rifiuti provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa. Ne discende, pertanto, che i rifiuti costituiti da materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale se prodotti da attività di impresa debbano essere classificati come rifiuti speciali;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, cosiddetti rifiuti abbandonati, anche qualora costituiti da rifiuti da C&D sono da considerarsi rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter, punto 4), allorché per gli stessi non sia riconducibile ad alcuno la responsabilità dell'abbandono.

ecocamere



**La Circolare 1869 del 24 maggio 2021 Utilitalia SEFIT** - ha analizzato gli aspetti applicativi della risposta al quesito dato dal MITE, individuando le principali implicazioni per i gestori dei cimiteri e dei crematori:

**NATURA DEL SOGGETTO GESTORE: non impresa in senso stretto**, ma **“attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi”**.“... infatti nel settore cimiteriale operano in modo massiccio sia Comuni, tra l'altro proprietari del cimitero se demaniale (cioè Enti Locali che non sono impresa per definizione), sia una varia tipologia di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro che gestiscono, talvolta in proprietà, interi cimiteri e talaltra o parti di cimitero in concessione o anche crematori. Si pensi alle Confraternite, alle Misericordie, alle Società di cremazione, ecc. Tuttavia, questa difficoltà potrebbe ritenersi superata avendo riguardo alla lettera dell'art. 183, co. 1 lett. b-sexies del TUA che fa chiaro riferimento non all'attività d'impresa, bensì all'attività di produzione (di beni e servizi)“.

“Siffatta impostazione ha il pregio di mantenere immutate le indicazioni di classificazione specificate nel DPR 254/2003 e dalla Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781 del 26/08/2009 – Informativa Nota ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) n. 31098 del 20/07/2009, avente ad oggetto “Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori” e le classificazioni EER che ne derivano.

ecocamere



**Circolare 1869 del 24 maggio 2021 Utilitalia SEFIT** - propone una classificazione dei rifiuti come segue:” ... a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene di poter classificare:

**rifiuti urbani** le seguenti tipologie di rifiuto derivanti da aree cimiteriali:

- conseguenti le esumazioni ed estumulazioni;
- spazzamento strade, porticati, tombe e pulizia interna al perimetro cimiteriale;
- manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, presente nel cimitero;
- rifiuti prodotti dai visitatori del cimitero e raccolti, nelle forme differenziata o indifferenziata (carte, fiori, ceri, lumini, plastiche, ecc.) derivanti dallo svuotamento di cestini o altri contenitori;
- vasi o altri oggetti abbandonati in forma anonima dai visitatori del cimitero nelle aree pubbliche;
- rifiuti dalla spogliazione dei feretri, prima dell'ingresso nel forno, di elementi metallici non essenziali (come maniglie, piedini, simboli religiosi e similari)
- rifiuti 'simili' ai domestici prodotti nel cimitero (uffici) e crematorio (ad es. in ufficio, sala del commiato).

**rifiuto speciale**, anche se prodotti dentro l'area cimiteriale, per effetto dell'esclusione prevista dal c. 1, lett. b-sexies dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, i rifiuti seguenti:

- da costruzione e da demolizione prodotti all'interno del perimetro cimiteriale;
- da attività di produzione di beni e servizi destinati alla manutenzione di sepoltura
- dalla muratura e smurature di tombe o sepolture in genere connesse a tumulazione e traslazione di feretri da una sepoltura ad un'altra;
- dalla raccolta e avvio a recupero o smaltimento di materiali lapidei, inerti e metallici, ecc. derivanti da smantellamento di tombe e sepolture in genere;
- dalla manutenzione del verde diverso da quello pubblico (ad es. per attività di potatura e sfalcio di piante in aree in concessione a privati);
- derivanti dall'attività di produzione di beni e servizi propri del crematorio, dopo il processo di combustione nel forno, e segnatamente quelli derivanti dalla depurazione dei fumi, dalle operazioni di pulizia dei sistemi filtranti, filtri a maniche, sonde, materiali refrattari, metallici o contenenti metalli dopo la separazione dalle ceneri umane.

ecocamere

## Focus



Deposito temporaneo prima della raccolta → **Il raggruppamento** dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis.**

### 1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (**nulla di diverso**)

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (**RAEE o altri similari**)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (**novità assoluta**)

Art. 185 comma 1 lettera bb) D.lgs. 152/2006

ecocamere



## 2. Effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (nulla di diverso);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (nulla di diverso).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente."

Art. 185-bis D.lgs. 152/06

ecocamere



## Quali responsabilità



I Cimiteri ai sensi dell'art. 823 del Cc. fanno parte del demanio pubblico e rientra nelle competenze comunali la tutela e la gestione secondo quanto dispone il Piano regolatore cimiteriale (ecc. Cimiteri militari stranieri).

Alla gestione dei rifiuti urbani provvede il soggetto che ha la proprietà/gestione del cimitero (Comune).

Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali provvede il produttore.

### Casi particolari

- operazione di esumazione/estumulazione che produce sia la cassa e resti ossei e il materiale di demolizione derivante dalla stessa operazione. Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme **sono prodotti dal Comune**, che deve curarne lo smaltimento,
- mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo **sono prodotti dal soggetto che effettua l'operazione** e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.
- i fiori secchi generalmente vengano raccolti e conferiti tramite il gestore dei rifiuti,
- per i residui di manutenzione del verde e per quelli da esumazioni/estumulazioni, in piccoli comuni, è in uso bruciarli in aree appartate all'interno dei recinti cimiteriali. ATTENZIONE -> Comportamento illegale ai sensi dell'art. 256-bis, combustione illecita di rifiuti (pena da 2 - 5 anni di reclusione)

ecocamere



**Ecocerved**      **EcoCamere**  
**MUD Telematico**      **Registro AEE**  
Banca Dati Albo gestori ambientali  
**Registro F-gas**      Elenco Sottoprodotti  
CircolaRAEE      **MUD Semplificato**  
Banca Dati F-gas      **EcoDesk**      Registro Pile  
MUD Comuni      **Albo gestori ambientali**

**ecocamere**